



COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.2

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO IUC. APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciannove**, del mese di **marzo**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
CERESOLE Enrico	SINDACO	Si
BASSO Edda	VICE SINDACO	Si
CARITA' Daniele Giuseppe	CONSIGLIERE	Si
MARTELLO Mirko	CONSIGLIERE	Si
MOLINERO Massimo	CONSIGLIERE	No
GHIANO Enrico	CONSIGLIERE	Si
CASTAGNO Davide	CONSIGLIERE	Si
BASTA Carmelina	CONSIGLIERE	Si
RAFFAELE Michele	CONSIGLIERE	No
DOVIO Roberto	CONSIGLIERE	Si
AGODINO Paola	CONSIGLIERE	Si
VIOTTO Massimiliano	CONSIGLIERE	Si
CARTA Gemma	CONSIGLIERE	Giust.
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **dr. Ezio CAFFER** il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Essendo legale il numero degli intervenuti, **CERESOLE Enrico** nella sua qualità di **SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Vice Sindaco relazionare: *“Quest’anno il bilancio di previsione va approvato entro il 31 marzo 2019. Dal 1° gennaio 2019 non siamo più obbligati a rispettare il saldo di finanza pubblica ossia non siamo più vincolati dal patto di stabilità: l’avanzo di amministrazione può essere usato senza limiti.*

Il calcolo delle spese di investimento e quelle di spesa corrente viene conteggiato senza i mutui e senza l’avanzo. Il saldo non deve essere negativo; da quest’anno non ci sono più blocchi per aumento delle varie tariffe, ma nel nostro bilancio rimane tutto invariato; non ci saranno aumenti rispetto ad Imu, Tasi, buoni mensa. La circolare n.2 5 del 3-10-2018 ha permesso ai comuni di utilizzare l’avanzo 2018 pur essendo ancora vincolati al patto di stabilità. A seguito della crisi che purtroppo attanaglia il nostro paese, alcuni settori sono stati particolarmente interessati da una regressione importante. Nel 2009 venne approvata dalla R.P. la variante strutturale del nostro piano regolatore; in quel momento il mercato immobiliare era ancora stabile e così per alcuni anni ancora. Il valore delle nostre aree edificabili non venne variato persistendo con quello in vigore fin dall’anno 2003. Negli ultimi anni, dedotto dal calo dei proventi degli oneri incassati per nuove edificazioni, anche per Piscina, pur reggendo le valutazioni delle ultime compravendite che a differenza dei comuni limitrofi non hanno subito cali significativi, consci delle difficoltà nell’attivare i PEC così come da indicazioni del PRGC, in attesa di concordare con la R.P. una rivisitazione delle aree e delle loro dimensioni, abbiamo incaricato un professionista per l’effettiva valutazione delle aree succitate per una reale proiezione del valore di mercato delle stesse. Per cui la giunta in data 18 dicembre 2018 ha deliberato con immediata eseguibilità il valore delle aree che da un valore di euro 43 scendono ad euro 26 ai fini della tassazione Imu. Questa operazione significa un minore incasso sull’Imu delle aree edificabili pari ad euro 20.000. Per la tari approviamo un piano finanziario pari ad euro 506.432 di cui 365.772 derivanti dai costi Acea e 140.660 suddivisi tra costi degli uffici-operatore ecologico ed un 5% di mancato incasso. Questa purtroppo è una dolente nota che si aggira su una percentuale di 23%. Sul totale del valore del piano finanziario gli uffici preposti ravvisato il mancato introito operano con il sollecito-l’avviso di accertamento e con la coattiva di cui si occupa una ditta esterna. Rammento altresì che l’amministrazione ha sempre accolto le richieste di rateizzazioni avanzate da cittadini qualsiasi e/o da Ditte, ma purtroppo persiste uno scoglio duro di chi pensa che il pagare le tasse sia solo un dovere per gli altri.

gli interventi significativi programmati:

strade asfalti finanziate per 115.000 euro 35 derivanti dalla vendita di loculi ed 80.000 dall’avanzo.

segnalatica stradale: 30.000 euro: 10000 finanziati con oneri 20 000 con l’avanzo

videosorveglianza 25.000 finanziata con oneri

i pc per l’aula di informatica della scuola secondaria di primo grado. l’acquisto è finanziato con l’avanzo auto per servizi forniti dai volontari 15.000 finanziata con oneri e vendita loculi.”

Premesso:

che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Che il regolamento sull’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 05/09/2014 e con lo stesso sono stati definiti, nel capo 3°, presupposti e contenuti della Tassa Rifiuti TARI.

Che, con deliberazione C.C. n. 3 del 27/04/2016 è stata approvata la modifica all’art. 32 del Regolamento I.U.C.;

Preso atto che:

il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il comune nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Sono pertanto individuate categorie o sottocategorie omogenee, per le quali vengono determinati uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Tali valori sono determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 652, della L. 147 del 27/12/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27 della L. 208/2015 (Finanziaria 2016).

La tariffa è composta quindi da una quota (fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota (variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'ufficio competente, su indirizzo dell'Amministrazione, adottando idonei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ciascuna categoria o sottocategoria, ha determinato le tariffe commisurando le stesse sulla base della effettiva realtà socio economica e produttiva del Comune stesso, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Visto il Piano Finanziario per l'anno 2019, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 506.432,00 al netto dei ricavi derivanti dalla raccolta differenziata.

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

Vista altresì la necessità di modificare, contestualmente all'approvazione del suddetto piano finanziario, il regolamento I.U.C. allegato, approvato con deliberazione del C.C.n.20 del 5.09.2014 e modificato con D.C. n. 3 del 27/04/2016, modifiche evidenziate in grassetto agli artt. n. 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 39, 41, 42, 43, 45, 46 e 47.

Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, e che entro tale data i Comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali con efficacia dal 1° gennaio ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448.

Preso atto che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 D.L. 201/2011.

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000, come riportato in calce alla presente.

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

PRESENTI: 10

VOTANTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 10

DELIBERA

1. Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, nell'allegato A – punti: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) e 9) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di determinare per l'anno 2019 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), come da allegato A punto 8) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale.

3. Di approvare le modifiche al regolamento I.U.C. allegato, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 5.09.2014, e modificato con D.C. n. 3 del 27/04/2016, evidenziate in grassetto agli artt. n. 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 39, 41, 42, 43, 45, 46 e 47.
4. Di dare atto che l'art. 1 comma 666 della L. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504).
5. Di prendere atto che sono, altresì, fatte salve le previsioni agevolative e le riduzioni tariffarie contenute nel regolamento all'art. 32, per l'applicazione della tassa sui rifiuti.
6. Di dare mandato alla Giunta Comunale di stabilire il numero delle rate ed i termini di scadenza per il pagamento della TARI per l'anno 2019.
7. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

Successivamente e con separata votazione, in ragione della necessità di darne immediata esecuzione, con voti unanimi e favorevoli, resi dai presenti, nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua applicazione;
Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

presenti:10
votanti:10
voti favorevoli:10

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CERESOLE Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
dr. Ezio CAFFER